

N. 01727/2010 REG.SEN.

N. 01071/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

forma semplificata, ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034, sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2010 proposto da:

MOTOWN s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Francesco Carlo Pisano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Scansani ed Ettore Valerio, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano, via Cadore 6;

***contro***

COMUNE di MILANO in persona del Sindaco *pro tempore*, Letizia Bricchetto Arnaboldi Moratti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Antonello Mandarano ed Anna Maria Moramarco, presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, via Andreani 10, negli uffici dell'Avvocatura comunale;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento dirigenziale 16/17 marzo 2010 (PG 218373/2010), con cui il Settore Sportello Unico per l'Edilizia (Servizio Interventi Edilizi Minori - Gruppo 43) ha diffidato la ricorrente, in mancanza di assenso condominiale, dall'eseguire i

lavori di cui alla d.i.a. 15.10.09, presentata per la realizzazione di una pensilina esterna allo stabile di via Pinaroli 3.

Visto il ricorso (notificato il 16 aprile, depositato il 13 maggio 2010);

Visti l'atto di costituzione e la memoria del Comune;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 26 maggio 2010, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, gli avv.ti Scansani e Moramarco;

Sentite sul punto le parti, ex art. 21 comma 10 legge n. 1034/71 (introdotto dalla legge n. 205/00), e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

Considerato quanto segue in

#### FATTO e DIRITTO

1. La Società ricorrente conduce in locazione, in uno stabile condominiale, l'unità immobiliare, posta al piano terreno, in cui ha sede l'esercizio "Bar Elettrauto Cadore", che essa gestisce svolgendo attività di bar tavola fredda, con posti a sedere nello spazio antistante il locale.
2. Nell'ambito di un contenzioso insorto tra la Società e alcuni condomini, disturbati dalle immissioni sonore provenienti dall'esercizio, è stato emesso dal Tribunale di Milano, Sez. XIII civile, in esito a consulenza tecnica d'ufficio, un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., in data 23 marzo 2009, che ordina alla Società di provvedere a proprie spese, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni, all'installazione di una tettoia in materiale fonoassorbente e fonoisolante, avente le caratteristiche indicate nella relazione peritale; e, in caso di impossibile realizzazione della tettoia per mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni, ordina la chiusura serale dell'esercizio entro le 23.30.
3. Conseguita l'autorizzazione paesaggistica (provvedimento 31.7.2008 dello

Sportello Unico per l'Edilizia), la Società ha presentato il 15.10.09 una denuncia di inizio attività (d.i.a.) per la realizzazione di una pensilina lungo il perimetro esterno del locale, sul fronte di via Cadore, a fini di protezione dagli agenti atmosferici e di isolamento dei piani superiori da immissioni sonore.

4. Il Condominio, impugnata l'autorizzazione paesaggistica (ricorso 2808/09 r.g., pendente), ha presentato un esposto al Comune, che con provvedimento 11/12 novembre 2009 ha diffidato la Società dall'eseguire l'opera in progetto - ed ordinato la sospensione dei lavori, se in corso - non essendo la d.i.a. supportata dall'assenso condominiale.

5. Nell'assemblea, appositamente convocata, del 4 dicembre 2009, il Condominio ha negato a maggioranza l'autorizzazione per la tettoia. Intervenuto nel procedimento, ha prodotto il relativo verbale. Ciò stante, con atto in data 16 marzo 2010 il Comune ha confermato in via definitiva la diffida a non eseguire i lavori dell'11.11.2009.

6. La Società ha impugnato la diffida col ricorso in epigrafe. Il Comune, costituito in giudizio, ha controdedotto, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso perché non notificato al condominio.

7. L'eccezione del Comune è fondata, poiché il Condominio, avendo una indubbia veste, formale e sostanziale, di controinteressato, è un contraddittore necessario cui il ricorso doveva, pena l'inammissibilità, essere notificato.

8. Peraltro, oltre che inammissibile per mancata instaurazione del contraddittorio, il ricorso è anche infondato nel merito per le seguenti ragioni.

9. Non vi è contraddizione alcuna tra autorizzazione rilasciata dal Comune e diffida dall'eseguire l'opera. L'autorizzazione è stata rilasciata ai soli fini "paesaggistici", quale condizione necessaria, ma non sufficiente, a legittimare l'opera. La diffida è stata legittimamente emessa sul rilievo che mancava (e manca)

l'assenso del condominio ad eseguire lavori che incidono sulle parti comuni e sull'aspetto estetico del fabbricato.

10. L'autorizzazione condominiale non può ritenersi "superata dal provvedimento del Giudice Civile", in quanto è proprio tale provvedimento a subordinare la posa della tettoia alla "previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni": tra le quali deve annoverarsi, in primis, quella del condominio, pienamente titolato ad accordare o negare l'assenso per le ragioni già dette.

11. Il fatto che la tettoia sia finalizzata a salvaguardare il diritto alla salute dei condòmini, disturbati dai rumori provenienti dal bar sottostante, non significa affatto che questi siano tenuti ad approvare l'opera, alla quale sono legittimati ad opporsi a vario titolo, nella tutela dei molteplici interessi che ne sono coinvolti.

12. La diffida "definitiva" non può ritenersi emessa fuori termine, trattandosi di provvedimento confermativo di una precedente diffida emessa in termini, sulla base del tempestivo riscontro della mancanza di autorizzazione condominiale.

13. Per le considerazioni esposte il ricorso, con la connessa domanda di risarcimento del danno, va respinto. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso.

Condanna la Società ricorrente alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano a favore del Comune nella complessiva somma di € 2.000,00 (Euro duemila), oltre IVA e CPA.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 maggio 2010, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere, Estensore

Silvia Cattaneo, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO